

Legge regionale 25 agosto 2006 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/12/2016

**Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.**

**Art. 1**

*(Finalità e ambito di intervento)(3)*

1. La Regione riconosce nella città di Aquileia un patrimonio culturale fondamentale per l'identità del Friuli Venezia Giulia e una risorsa determinante per lo sviluppo economico del più vasto ambito territoriale di cui essa è parte e ne promuove la valorizzazione, sulla base di un'intesa programmatica con i competenti organi dello Stato, sostenendo l'iniziativa coordinata delle amministrazioni pubbliche per la realizzazione di un parco archeologico vivo integrato nel tessuto sociale e urbanistico aquileiese e inserito nel circuito dei musei e dei siti di interesse storico archeologico di rilievo nazionale.

(1)

2.

( ABROGATO )

(2)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007

2 Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 3, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.